SENATO DELLA REPUBBLICA
Gruppo Partito Democratico
Ufficio Legislativo

PARERE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 332 (Schema di decreto legislativo recante norme in materia di accesso anticipato al pensionamento per gli addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti)

La 11ª Commissione,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante norme in materia di accesso anticipato al pensionamento per gli addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti (atto del Governo n. 332),

premesso che:

il tema relativo all'individuazione dei lavori usuranti è stato oggetto nel corso degli anni di diversi interventi, spesso parziali, da parte del legislatore che, di fatto, hanno rinviato nel tempo la soluzione del problema dando luogo ad una situazione di sostanziale iniquità proprio nei confronti di quei lavoratori più svantaggiati in quanto addetti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti;

in linea con quanto stabilito dallo schema di decreto legislativo predisposto nel corso della XV legislatura si porta finalmente a compimento - anche se con grave ritardo - il percorso iniziato negli anni novanta e proseguito con la legge 24 dicembre 2007, n. 247, ("Norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività per favorire l'equità e la crescita sostenibili, nonché ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza sociale") che all'articolo 1, comma 3, prevedeva un'apposita delega legislativa volta a consentire l'accesso anticipato alla pensione ai lavoratori dipendenti impegnati in lavori o attività connotati da un particolare indice di *stress* psico-fisico, che avessero maturato i requisiti pensionistici a decorrere dal 1° gennaio 2008;

il provvedimento è volto a dare attuazione alla delega di cui all’articolo 1, commi 1 e 2, della legge 4 novembre 2010, n. 183 (c.d. "Collegato lavoro"), attraverso la quale, in deroga alle disposizioni contenute nell’articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n. 243, viene concesso a specifiche categorie di lavoratori dipendenti, impegnati nelle cosiddette "attività usuranti", il diritto al pensionamento anticipato con requisiti inferiori rispetto a quelli richiesti per la generalità dei lavoratori dipendenti;

il testo dello schema di decreto legislativo predisposto dal Governo riproduce sostanzialmente i contenuti dello schema di decreto legislativo predisposto nel corso della XV legislatura;

il principale elemento distintivo del nuovo testo è rappresentato dalla presa d’atto degli effetti che si determineranno a seguito dell’entrata in vigore delle disposizioni di cui all’articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, relativo alla decorrenza dei trattamenti pensionistici;

con tre anni di ritardo - che hanno rappresentato la mancata utilizzazione di 83 milioni per l'anno 2009 e di 200 milioni per l'anno 2010, già stanziati dalla legge 24 dicembre 2007, n. 247, - il provvedimento in esame dà finalmente una risposta a migliaia di lavoratori che vedono così riconosciuta la peculiarità del loro lavoro ed eliminate quelle iniquità che derivano dal trattare nello stesso modo situazioni profondamente diverse;

preso atto che:

nonostante la piena condivisione e l'apprezzamento dei contenuti e delle finalità del provvedimento in esame, si evidenziano alcuni profili critici ed alcune disposizioni suscettibili di miglioramento;

sono condivisibili le osservazioni delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in merito alla necessità di sopprimere o modificare la disposizione in base alla quale l'accesso al trattamento pensionistico anticipato sia possibile solo per quei lavoratori che abbiano svolto lavoro usurante anche "nell'anno di maturazione dei requisiti". E' evidente che una limitazione di questo tipo rischia di escludere dall'accesso al beneficio tutti quei lavoratori che nella fase finale dell'attività lavorativa possono essere adibiti ad altra mansione, anche a causa dell'età avanzata, pur avendo svolto, in precedenza e per il tempo richiesto, lavori usuranti;

sono altresì condivisibili le osservazioni in merito alla esigenza di prevedere che il numero minimo delle notti all'anno da effettuare nel periodo notturno sia espresso anche in termini di ore lavorate al fine di ampliare l'area dei beneficiari con riferimento ad alcune tipologie di lavoro particolarmente faticose e pesanti che altrimenti verrebbero esclusi, pur svolgendo nel periodo notturno un numero di ore mediamente più lungo rispetto ad altri settori (si pensi, ad esempio, alla professione infermieristica ed a quelle professioni sanitarie che comportano lo svolgimento di turni notturni mediamente più lunghi in termini di orario);

si ritiene opportuno prevedere il riconoscimento della "disponibilità" sul luogo di lavoro come orario di lavoro vero e proprio al fine di includere nella norma sul lavoro notturno professioni che altrimenti non sarebbero ricomprese (infermieri ed operatori del settore sanitario). Tale riconoscimento è stato, d'altra parte, già affermato dalla sentenza C-151/02 del 9 marzo 2003 della Corte UE che interpreta la direttiva n. 93/104 sull'orario di lavoro, recepita dal decreto legislativo 8 marzo 2003, n. 66;

sia le associazioni delle imprese che le organizzazioni sindacali hanno espresso preoccupazione sulla quantità di documentazione necessaria per identificare i beneficiari delle norme ed, al contempo, per accedere al benefici previsti dal provvedimento in esame;

riguardo il meccanismo di salvaguardia, rispetto allo schema di decreto legislativo predisposto nel corso della XV legislatura, è stato aggiunto quale fattore discriminante, ai fini della fruizione del beneficio, la data di presentazione della domanda. A parità di condizioni, si ritiene che affidare ad un elemento meramente temporale la possibilità di fruire dei benefici previsti sia un fattore che determina una disparità di trattamento a parità di condizioni;

parimenti condivisibili sono le istanze delle organizzazioni sindacali del lavoro dipendente ed autonomo in merito alla necessità di disporre l'estensione della tutela dei lavori usuranti ad altri settori lavorativi - ora esclusi - nonostante trattasi, in modo del tutto evidente di attività che, per la modalità di svolgimento del lavoro e per una serie di fattori di logoramento fisico e di patologie ad esso connesse, dovrebbero rientrare nella tipologia di "lavorazioni particolarmente faticose e pesanti" non potendo certo essere considerate dal legislatore attività "ordinarie",

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE